

Liquidazione coatta amministrativa e cancellazione di ipoteca e pignoramenti ad opera dell'autorità di vigilanza

Tribunale di Padova, 9 giugno 2000. Presidente Rossi. Estensore Limitone.

Liquidazione coatta amministrativa – Azione revocatoria – Prescrizione – Termine – Decorrenza

Nella liquidazione coatta amministrativa, il termine di prescrizione, ai fini dell'esercizio delle azioni recuperatorie soggette a prescrizione, decorre dal secondo dei due provvedimenti (amministrativo o giurisdizionale), cioè soltanto a partire dal momento in cui il diritto (di azione) è in concreto esercitabile: infatti, prima del decreto non c'è ancora un Commissario, e, quindi, il diritto non può essere esercitato, mentre prima della dichiarazione di insolvenza l'azione non è ancora sorta.

Liquidazione coatta amministrativa – Vendita di beni immobili – Ipotecche e pignoramenti – Cancellazione - Competenza – Autorità di vigilanza

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, avuto riguardo al fatto che la vendita degli immobili si inserisce in un fenomeno liquidatorio forzoso, si applica la norma di cui all'art. 2878 n. 7 c.c., il cui preciso riferimento al provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato, consente all'autorità di vigilanza di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e dei pignoramenti) all'atto della vendita, così come fa nel decreto di trasferimento il giudice delegato (o il giudice dell'esecuzione), ai sensi dell'art. 586 cc, senza necessità però di rivolgersi all'autorità giudiziaria soltanto per la cancellazione.

(Massime a cura di Giuseppe Limitone a riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PADOVA
- sezione prima -

dr. V. Rossi
dr. M. Farini
dr. G. Limitone

in persona dei Magistrati:
Presidente
Giudice
Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella cause civili riunite di 1° grado iscritte a ruolo il 20.4.1995 ed il 6.12.1994, al n.3823/95 R.G. ed al n.1266/94 R.G., promosse rispettivamente con ricorso depositato il 2.3.1995 e notificato il 14.4.1995 e con atto di citazione notificato il 30.11.1994 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova

DA

Banco Ambrosiano Veneto spa

- Opponente -

rappresentata e difesa come da mandato a margine del ricorso dall'avv. Antonio Zanotto, con Studio e domicilio eletto in Padova, p.zza Eremitani n.18

CONTRO

Cooperativa Edile Conselvana, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, avv. Augusto Rossato

- Opposta -

rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di risposta dall'avv. Giorgio Grasselli, con Studio e domicilio eletto in Padova, via Altinate n.97

OGGETTO: opposizione allo stato passivo.

CONCLUSIONI

dell'opponente:

ammettere il B.A.V. spa al passivo della L.C.A. della Cooperativa Edile Conselvana in privilegio ipotecario per la somma di £.96.361.926 in linea capitale, £.13.613.953 per interessi convenzionali al 16.5.1991, £.5.109.534 per spese; rigettare la revocatoria proposta con citazione notificata il 30.11.1994; con vittoria di spese ed onorari;

dell'opposta:

rigettare l'opposizione; in via riconvenzionale revocare e dichiarare priva di effetto l'iscrizione ipotecaria effettuata dal B.A.V. il 7.8.1990 ai nn. 20009 R.G. e 3134 R.P. e per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Padova la cancellazione totale della suddetta iscrizione con esonero da responsabilità; spese ed onorari rifusi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30.11.1994, la Cooperativa Edile Conselvana in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore, posta in liquidazione con decreto ministeriale del 17.5.1991 e dichiarata insolvente con sentenza di questo Tribunale del 15.12.1992, esponeva che il B.A.V. aveva iscritto un'ipoteca il 7 agosto 1990 ai nn.20009/3134 per l'importo di £.155.033.936 su un immobile in Montegrotto Terme (PD) (via Abano Terme n.23, NCEU partita 2089, sez. U, fg. 1, mapp. 1175 sub 1, 1175 sub 33, 1175 sub 13, e le parti condominiali di pertinenza), di proprietà della Cooperativa, con atto soggetto a revoca, ai sensi dell'art.67 n.4 lf, e in tal senso concludeva, dovendosi perfezionare una vendita tra la L.C.A. ed un privato.

Si costituiva il B.A.V. ritenendo inapplicabile la norma di cui all'art.67 n.4 lf, poiché era già decorso il termine annuale, che doveva computarsi a ritroso dalla dichiarazione di insolvenza e non dal decreto ministeriale.

Le medesime argomentazioni, a parti invertite, formavano oggetto dell'opposizione allo stato passivo, proposta dal B.A.V. con ricorso depositato il 2.3.1995 e notificato il 14.4.1995, cui era riunita la causa di revocatoria, in cui la Banca lamentava di essere stata ammessa al passivo chirografario della L.C.A., con l'esclusione del privilegio ipotecario de quo

e la L.C.A. chiedeva in via riconvenzionale la revoca e la cancellazione totale dell'ipoteca iscritta oltre che sui beni già indicati, anche su altri, in Conselve (PD) (NCEU partita 1384, via Arre, fg. 11, mapp. 423/2, p.t. (box auto), 423/4 p.t. (box auto), 423/5 p.t. (box auto); NCT fg. 11, mapp. 423-434 di ha.11.30).

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni all'udienza del 15.1.1997, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.4.2000.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sono pacifici i fatti presupposti della causa, e cioè il compimento di un atto revocabile (quale è l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale) il giorno 7 agosto 1990, entro un anno a ritroso dal decreto che ha disposto la L.C.A. (17.5.1991), ma oltre un anno dalla dichiarazione di insolvenza (sentenza del 15.12.1992).

Si pongono all'attenzione del giudicante due distinte questioni.

La prima riguarda la decorrenza a ritroso del termine per il computo del c.d. periodo sospetto in funzione dell'esercizio delle azioni revocatorie, nella liquidazione coatta amministrativa.

La seconda inerisce invece alla competenza ed alle modalità per la cancellazione dell'ipoteca, in questo tipo di procedura, qualora non vi sia il consenso alla cancellazione da parte del creditore che ha subito la revoca.

In ordine alla decorrenza del termine a ritroso vi sono due orientamenti.

Uno, minoritario, afferma che il termine debba decorrere dalla sentenza che ha dichiarato l'insolvenza (Trib. Milano 27 luglio 1995, Gius 1995, 3744), l'altro, prevalente, individua come dies a quo a ritroso quello della data del decreto ministeriale che ha disposto la L.C.A. (Trib. Torino 16 gennaio 1998, Il fall. 1998, 535; Trib. Grosseto 16 dicembre 1996, Il fall. 1997, all. al n.3, 4; Trib. Roma 28 gennaio 1986, Il fall. 1986, 809).

Le ragioni dell'orientamento minoritario (recentemente ripreso da Cass. 14.6.1999 n.5858, Foro it. 1999, I, 2515, peraltro con le conclusioni difformi del P.M.), per vero, pur essendo a primo acchito convincenti, non sono condivisibili.

In primo luogo, la dichiarazione di insolvenza viene assimilata alla dichiarazione di fallimento, intesa, in senso ampio, come accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, il che è sicuramente vero, tuttavia, ai presenti fini non può essere considerato argomento decisivo, specialmente nei casi in cui la L.C.A. venga disposta proprio sul presupposto dell'insolvenza.

In tali ipotesi, lo stesso significato sostanziale può avere il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, quando preceda la sentenza, atteso che, se l'impresa fosse stata in bonis non sarebbe stata certo posta in L.C.A. e che, una volta posta in L.C.A., l'accertamento giudiziale dell'insolvenza (i.e. la formalizzazione giurisdizionale di quanto già risultante in sede amministrativa) segue praticamente de plano.

In realtà, l'optimum per la tutela dei creditori sarebbe di far decorrere il periodo sospetto dal primo dei provvedimenti (quello amministrativo o quello giurisdizionale), i quali, laddove il presupposto sia il medesimo, hanno sostanzialmente lo stesso significato di accertamento dell'insolvenza, senonché la norma di cui all'art.203 lf impone una scelta tra i due, nel senso di considerare come dies a quo quello del provvedimento amministrativo, e in tale prospettiva (laddove l'accertamento giudiziale preceda il provvedimento amministrativo) è

prevista l'adozione da parte del Tribunale di opportuni provvedimenti conservativi nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione (ed alla concreta nomina del Commissario Liquidatore, che prende in custodia i beni).

Vero è, peraltro, l'argomento per il quale (è il secondo esaminato dell'orientamento minoritario) dopo l'accertamento giudiziale dell'insolvenza non ha senso parlare di presunzioni della revocatoria e che, qualora passasse un biennio per l'inizio della liquidazione coatta, non vi sarebbe più spazio per le azioni revocatorie, se si computasse il periodo sospetto dal decreto ministeriale.

Vero è anche, però, che tale evenienza è soltanto eventuale (vieppiù sussistendo un obbligo per l'Autorità amministrativa di decretare, si auspica sollecitamente, la L.C.A.; così Trib. Roma 11 aprile 1969, Dir. Fall. 1969, II, 784 e la Dottrina maggioritaria), mentre è certa l'applicabilità dell'art.44 lf a partire dal decreto, con la conseguenza che la revocatoria perderebbe di significato ex lege in tutti i casi in cui il decreto preceda la dichiarazione giudiziale, che sono forse la maggioranza, considerate, oltre alle imprese che sono soggette solo a L.C.A. con l'esclusione del fallimento, anche quelle soggette sia a L.C.A. che a fallimento (secondo il criterio della priorità cronologica).

Per cui tra un'incongruenza determinata da un fatto eventuale (il tempo trascorso tra la priore dichiarazione giudiziale e l'emanazione del decreto) ed una già scritta nella legge, dovuta all'operatività dell'art.44 lf, si ritiene più plausibile la prima.

Ulteriore argomento è quello relativo alla norma prevista in materia di amministrazione straordinaria, che prevede il decorso del dies a quo sempre dalla dichiarazione di insolvenza, la quale, però, costituisce sempre il provvedimento iniziale della procedura, ed occorre comunque chiarire i rapporti tra questa sentenza e quella eventualmente successiva che avesse dichiarato il fallimento (cfr. art.49 co.2° d.lgs. 8 luglio 1999 n.270); dunque, in tal caso, il problema non si pone, sia per l'espresso dettato normativo, sia perché l'accertamento dell'insolvenza sarà sempre quello della prima sentenza, con il significato che esso porta in materia di revocatoria.

L'ulteriore argomento dato dall'art.202 lf, per cui, qualora il decreto preceda la sentenza, l'accertamento giudiziale va compiuto con riferimento alla data del decreto, con ciò agganciando il periodo sospetto al provvedimento amministrativo non in base al disposto dell'art.203 lf, ma perché lo stato di insolvenza viene accertato proprio con riferimento alla data del decreto, in realtà può essere inteso anche nel senso che la retroattività dell'accertamento giudiziale si spiega perché il momento rilevante ai fini delle revocatorie, per espressa disposizione (l'art.203 lf), è proprio quello dell'emanazione del decreto, ed è a quel momento che va riferito l'accertamento dello stato di insolvenza, sul presupposto che esso esistesse già all'epoca.

Depongono, al contrario, a sostegno della tesi prevalente, le seguenti considerazioni.

In primo luogo, il tenore letterale dell'art. 203 lf, per cui le disposizioni sulla revocatoria <<sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione>>.

L'espressione, chiaramente riferita alla data del provvedimento e non al fatto del provvedimento, intende precisare, appunto, a partire da quale data si producono gli effetti cronologici (a ritroso, attesa la particolarità

della revocatoria), e non può certo intendersi come semplicemente riferita all'evento legittimante il Commissario all'azione, altrimenti:

a) il Legislatore avrebbe probabilmente usato l'espressione meno specifica: <<dal provvedimento>> e non dalla data dello stesso (senza, quindi, rimarcare il rilievo temporale);

b) resterebbe un vuoto di previsione (che, invece, il Legislatore ha inteso proprio colmare) in ordine all'individuazione del dies a quo a ritroso per il computo del periodo sospetto, non potendosi certo fare riferimento de plano alla dichiarazione di insolvenza (in tal senso assimilata alla dichiarazione di fallimento), la quale può intervenire anche a distanza di tempo tale dal decreto che dispone la L.C.A. da rendere del tutto inutile la revocatoria, essendo maturati i termini a ritroso durante la stessa L.C.A., con riferimento ad atti posti in essere dal Commissario liquidatore (l'argomento, per vero, è esattamente speculare a quello sopra confutato come non decisivo: ciò conferma le difficoltà interpretative della fattispecie, con la differenza che gli atti compiuti nel periodo sospetto sarebbero atti del Commissario e non più del debitore, in costanza di insolvenza accertata).

La fattispecie esaminata dalla giurisprudenza la cui massima è stata citata dal B.A.V. (Cass. 14 giugno 1999 n.5858, cit.), si riferisce, invece, ad un caso in cui la dichiarazione di insolvenza aveva preceduto il decreto ministeriale sulla L.C.A., affermando che il termine a ritroso, per quella fattispecie, decorre dalla dichiarazione di insolvenza, ed in ciò sarebbe condivisibile, se il decreto seguisse sempre la sentenza.

Non lo è, invece, quando ricava la proposizione (resta però da dimostrare che tali conseguenze la Suprema Corte volesse estendere a tutte le fattispecie, anche quelle in cui la dichiarazione segua il decreto) secondo cui le azioni revocatorie divengono esperibili dal decreto che dispone la L.C.A..

Tale proposizione non può essere sempre vera, ma lo è solo quando la dichiarazione di insolvenza preceda il decreto ministeriale.

Infatti, il solo decreto ministeriale, senza la dichiarazione di insolvenza, non legittima il Commissario alla revocatoria, mentre la sola dichiarazione di insolvenza non consente di agire in revocatoria, perché non è stato ancora nominato il Commissario, che ne è legittimato, per cui è vero che le azioni revocatorie divengono esperibili dal Commissario (dopo che sia stato nominato), solo dopo la dichiarazione di insolvenza, e con effetto dal decreto.

La considerazione per cui senza il Commissario non c'è revocatoria renderebbe del tutto superflua la dizione legislativa, se fosse interpretata nel senso voluto dal B.A.V., e cioè che solo dal momento della nomina con il decreto le azioni divengono esperibili.

In realtà, tale effetto è già all'evidenza nelle cose, mentre il Legislatore ha voluto precisare ciò che poteva essere incerto e, quindi, proprio il momento di decorrenza a ritroso delle azioni.

D'alto canto, nei casi in cui la L.C.A. concorre con il fallimento, è assolutamente anomala una dichiarazione di insolvenza anteriore al decreto che dispone la L.C.A., poiché, in tal caso, avrebbe dovuto semmai essere dichiarato il fallimento, che prevale *ratione temporis* sulla L.C.A., se viene dichiarato per primo.

Peraltro, la particolarità della sequenza sentenza-decreto, anziché decreto-sentenza, rende plausibile, in base all'*id quod plerumque accidit*, la decorrenza a ritroso del termine revocatorio dal decreto, che quasi

sempre precede la sentenza e che costituisce, al pari della sentenza dichiarativa di fallimento, il momento in cui si realizza, ai sensi dell'art.200 lf (che richiama l'art.42 lf), lo spossessamento.

D'altronde, è del tutto giustificato che il termine decorra dal momento in cui l'Autorità amministrativa prende formalmente atto della situazione di dissesto (o di irregolarità gestionali a tutela dell'interesse pubblico), seguendo o precedendo con valenza meramente complementare la sentenza che dichiara l'insolvenza (posto che è proprio in vista di quel momento amministrativo che il debitore può avere realizzato atti contrari alla par condicio creditorum), mentre la revocabilità di atti compiuti dal debitore tra il decreto e la sentenza (se il termine si computasse veramente a ritroso da quest'ultima) sarebbe vuota forma, posto che a partire dal decreto si applicano gli artt.44 e 45 lf, in forza del richiamo fatto dall'art.200 lf, e, pertanto, tutti gli atti dell'imprenditore sono già per sé inefficaci, e le formalità inopponibili, ex lege.

Per vero, l'art.200 lf offre un ulteriore argomento a favore della tesi maggioritaria.

Infatti, tutti gli effetti personali della sentenza di fallimento, cioè quelli che dipendono esclusivamente da essa (e non da un accertamento ulteriore, come per la revocatoria: sovrviene la tematica dell'efficacia retroattiva della sentenza di estensione del fallimento sociale al socio, che opera solo per il computo del periodo sospetto, il quale decorre dal fallimento sociale anche per gli atti del socio, ma non per gli effetti personali, quali quelli ex art.44 lf), decorrono dal decreto ministeriale e non dalla sentenza (per questo il Tribunale può adottare provvedimenti conservativi ex art.195 lf), né gli organi della società cessano - sia pure temporaneamente (cfr. Cass. 1997 n.9881) e non integralmente (Cass. 1992 n.12928) - dalle loro funzioni con la sentenza di accertamento dell'insolvenza (così, pure, si spiegano i poteri cautelari del Tribunale), bensì dalla data del decreto, per cui si dovrebbe considerare quest'ultimo come momento determinante per la produzione degli effetti analoghi a quelli del fallimento, mentre gli effetti ulteriori (l'inefficacia e la revocabilità degli atti pregiudizievoli) dipendono formalmente da un accertamento esterno al provvedimento amministrativo, che però sempre a questo si ancorava per la sua efficacia.

Così, ai sensi dell'art.201 lf, gli effetti del fallimento per i creditori e quelli sui rapporti pendenti, nonché l'esercitabilità della revocatoria ordinaria, decorrono dal provvedimento amministrativo, e proprio il richiamo dell'art.66 lf, reso operante solo dal decreto, dovrebbe confermare la tesi sin qui sostenuta, posto che tale norma si applica a prescindere dall'insolvenza del debitore, che è invece un requisito oggettivo della revocatoria fallimentare, per cui la dichiarazione di insolvenza va intesa soltanto come requisito complementare dell'azione revocatoria fallimentare, mentre non serve per la revocatoria ordinaria, che può essere esercitata a partire dal decreto e non a partire dalla sentenza (come sarebbe se quest'ultima avesse gli effetti della sentenza di fallimento ai fini della revocatoria).

Diversamente, vi sarebbero due provvedimenti assimilabili alla sentenza di fallimento in ordine alla produzione dei suoi effetti, e non il solo provvedimento amministrativo, mentre la sentenza opera soltanto come condicio iuris per l'esercizio delle azioni recuperatorie richiamate dall'art.203 lf.

Lo stesso art.203 lf dichiara applicabili le disposizioni sulla revocatoria fallimentare dalla data del decreto che dispone la L.C.A., "accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 e 202", cioè con sentenza pronunciata prima (art.195 lf) o dopo (art.202 lf) il decreto, così dimostrando di aver considerato entrambe le situazioni, per poi mantenere fermo l'aggancio al decreto per gli effetti di cui si discute: in altre parole, se avesse voluto far decorrere il periodo sospetto dalla dichiarazione di insolvenza successiva (e, conseguentemente, per quanto qui interessa, anche anteriore) al decreto, il Legislatore non avrebbe dovuto precisare che gli effetti decorrono dal decreto, ma avrebbe detto semplicemente: "accertato lo stato d'insolvenza, sono applicabili le disposizioni ..", in quanto se l'insolvenza è accertata dopo il decreto, il decreto già c'è e sarebbe stata normale la decorrenza degli effetti dalla sentenza anche senza richiamare il decreto.

La diversa indicazione di un diverso momento di decorrenza di tali effetti non può essere trascurata.

Sotto altro profilo, atteso che la dichiarazione di insolvenza è un mero supporto oggettivo per l'esercizio delle azioni revocatorie, essa non può comportare, da sola, il decorso del termine prescrizionale, poiché, se è vero che il termine di prescrizione corre soltanto a partire dal momento in cui un diritto è in concreto esercitabile, allora si osserva che prima del decreto non c'è ancora un Commissario, e, quindi, il diritto non può essere esercitato, mentre prima della dichiarazione di insolvenza l'azione non sorge, cosicché il termine di prescrizione decorre dal secondo dei due provvedimenti, sia esso il decreto ministeriale oppure la sentenza che dichiara l'insolvenza.

Quanto alla seconda delle questioni rilevanti, relativa alle modalità ed alla competenza sulla cancellazione dell'ipoteca, nel dissenso del creditore iscrivente, si riscontrano, in dottrina e giurisprudenza, diversi orientamenti, da sceverare in funzione della finalità sia espropriativa che liquidatoria della procedura di L.C.A..

In particolare, la giurisprudenza nota che si è occupata del caso ha ritenuto che la cancellazione debba essere ordinata con sentenza, conclusiva di un ordinario giudizio di cognizione, promosso dal Commissario liquidatore (o dall'acquirente dell' immobile ipotecato) dopo la vendita (Trib. Napoli 28 giugno 1985, Giur. comm. 1985, I, 2601; Trib. Ancona 27 novembre 1973, Giur. it. 1974, I, 2, 832).

La Dottrina ha variamente inteso la fattispecie riconoscendo il potere di ordinare la cancellazione al giudice opportunamente adito per l'emissione del decreto ex art.586 cpc, oppure al tribunale, al quale dovrebbe essere rimesso il procedimento di vendita, ex art.108 lf.

Di diverso avviso è altra parte della Dottrina, la quale attribuisce il potere di ordinare la cancellazione al Commissario liquidatore o, quanto meno, all'Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, alla stregua del giudice delegato e del tribunale nel fallimento (vedi art.201 lf).

Ritiene il Tribunale che sia preferibile questo secondo orientamento, per una serie di ragioni.

In primis, l'argomento che fa propendere per il giudizio di cognizione ordinario fa leva sul fatto che le vendite del Commissario nella fase della L.C.A. sono svincolate dalle forme e modalità delle vendite coattive, così come da quelle stabilite per le vendite dei beni da parte della P.A..

Tale argomento, però, non elimina la sostanza delle vendite, che sono coattive e realizzano, sia pure con libertà di forme per il Commissario, l'esproprio in favore dei creditori.

Invero, la liquidazione amministrativa è, per l'appunto, coatta ed il Commissario, ai sensi dell'art. 210 lf, «ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione» (per questo si reputano superati gli argomenti che fanno riferimento alla vendita ex art. 586 cpc o art. 108 lf), mentre il debitore è, per parte sua, spossessato ai sensi dell'art. 42 lf, richiamato dall'art. 200 lf, cosicché la vendita si realizza in maniera forzosa, come nel fallimento e nell'esecuzione individuale, anche se ad opera di soggetti amministrativi.

Ed in tal senso troverebbero applicazione l'art. 2878 n.7 cc, oppure l'art. 2884 cc, per i quali l'ipoteca può essere cancellata per effetto della «pronuncia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche» (art. 2878 n.7 cc) o quando è ordinata «con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti» (art. 2884 cc).

Avuto riguardo al fatto che la vendita nella L.C.A. si inserisce in un fenomeno liquidatorio forzoso, si ritiene che la norma di cui all'art. 2878 n.7 cc, per il preciso riferimento al provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato, possa consentire all'autorità di vigilanza di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e dei pignoramenti) all'atto della vendita, così come fa nel decreto di trasferimento il giudice delegato (o il giudice dell'esecuzione), ai sensi dell'art. 586 cc, senza necessità però di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

D'altro canto, sarebbe incompatibile con le finalità liquidatorie urgenti della procedura e con l'esigenza di stabilità della liquidazione richiedere che il Commissario liquidatore (o l'acquirente, il quale, per ciò solo, potrebbe disincentivarsi all'acquisto) instaurino dopo la vendita un giudizio ordinario (che può proseguire fino in Cassazione) per ottenere la cancellazione delle ipoteche (e se venisse negata?), mentre l'instaurazione prima della vendita, sconsigliata per le ragioni di urgenza dette, non avrebbe senso, poichè l'ipoteca è pienamente valida inter partes, tuttavia, essendo inopponibile (o anche opponibile) alla massa, va cancellata solo se il bene è venduto a terzi, trasferendosi il diritto del creditore dalla res al pretium, da far valere nel concorso, solo se opponibile, altrimenti il credito resta in chirografo.

Peraltro, non può escludersi a priori che la L.C.A. chiuda senza aver venduto il bene (si pensi a certi casi di cronica invendibilità dovuti alle più varie ragioni, non ultime attinenti a fenomeni di intimidazione), cosicché sarebbe iniquo che lo stesso ritorni nella disponibilità del debitore senza il precedente gravame ipotecario.

Nel senso della competenza a provvedere con decreto dell'autorità amministrativa depone inoltre l'art. 64 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 sulla nuova amministrazione straordinaria delle grandi imprese commerciali insolventi, per il quale la cancellazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria (varrebbe qui l'argomento analogico sussistendo identità di ratio e di fattispecie, quale procedura di vendita in sede concorsuale sostanzialmente gestita da organi amministrativi, e caso non previsto), mentre va senz'altro segnalata la prassi, ormai invalsa (secondo attenta dottrina), per la quale l'autorità amministrativa di vigilanza della L.C.A. dispone la cancellazione

contestualmente all' autorizzazione alla vendita e subordinatamente alla stipulazione della medesima (come è consentito dall'art.2885 cc, che prevede il caso della cancellazione sottoposta a condizione).

Ritiene questo Tribunale, pertanto, di non dover disporre alcuna cancellazione, vieppiù nel caso di specie, in cui lo stesso Commissario afferma di non aver ancora proceduto alla vendita.

Pertanto, il credito del B.A.V. rimane ammesso in chirografo, risultando inefficace nei confronti degli altri creditori l'ipoteca iscritta il 7 agosto 1990 ai nn.20009/3134, in relazione ai beni descritti nella nota di iscrizione ipotecaria, con intestazione alla Cooperativa Edile Conselvana.

Per le ragioni dette, non si può ipotizzare il risarcimento del danno a carico del B.A.V., chiesto dal Commissario liquidatore per il rifiuto opposto alla cancellazione, restando semplicemente a suo carico le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria e diversa istanza rigettata;

respinge l'opposizione allo stato passivo della Cooperativa Edile Conselvana in liquidazione coatta amministrativa proposta dal Banco Ambrosiano Veneto con ricorso depositato il 2.3.1995 e notificato il 14.4.1995;

condanna il Banco Ambrosiano Veneto spa al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessive £.6.869.700, di cui £.282.900 per spese in senso stretto, £.598.800 per spese generali, £.1.988.000 per diritti e £.4.000.000 per onorari, oltre iva e cpa.

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 12.4.2000.

Il Giudice est.

Il Presidente.